

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGES

ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196 (cd. 'legge Treu')

TRA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO (in seguito TRIBUNALE) con sede in Campobasso alla Via Cavour n. 11/A in persona del Presidente dott. Giuseppe Mastropasqua (nato a Minervino Murge -BT- il 16 giugno 1963);

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (in seguito UNIVERSITÀ), con sede in Campobasso alla Via De Santis s.n.c. - C.F. 92008370709, rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù di delega del Rettore *pro tempore* prof. Gianmaria PALMIERI (nato a Napoli in data 8 gennaio 1965) con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti menzionati nell'art. 18, comma 1 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro, che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

- che la presente convenzione sostituisce quella perfezionata tra l'Università degli Studi del Molise ed il Tribunale di Sorveglianza il 30 aprile 2009 ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997 n. 196 (cd. 'Legge Treu');

- che il Tribunale ha n. 15 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare massimo due stagisti ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Accesso a stages formativi presso il Tribunale)

1. Gli studenti iscritti all'Università possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale, stages formativi disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196.

2. L'Università, all'inizio di ogni anno accademico, pubblica sul proprio sito web un avviso, con il quale rende noto -conformemente alle indicazioni previamente comunicate dal Presidente del Tribunale- il numero dei posti disponibili per gli stages sopra indicati ed il termine di presentazione della domanda di ammissione.


3. La domanda di ammissione allo stage va presentata al Rettore dell'Università.

Art. 2

(Requisiti di ammissione allo stage)

1. Agli stages ex art. 18 della legge n. 196/1997 possono essere ammessi -nei limiti del numero stabilito periodicamente dal Presidente del Tribunale- rispettivamente gli studenti iscritti all'Università.

Art. 3



(Avvio del tirocinio)

~~1. Il Tribunale si impegna ad accogliere presso le sue strutture massimo due stagisti indicati dall'Università.~~

2. Lo stage non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro.

3. Lo stage è seguito e verificato da un tutore -designato dall'Università- in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal magistrato affidatario indicato -previo interpello- dal Presidente del Tribunale.

4. Per ciascun stagista, inserito nel Tribunale in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo dello stagista;
- il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;
- contenuti, obiettivi, modalità e tempi di svolgimento dello stage;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui lo stage si svolge;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

(Nomina dei magistrati affidatari)

1. I magistrati affidatari sono individuati dal Presidente del Tribunale, previo apposito interpello; a ciascun magistrato possono essere assegnati non più di due stagisti.

Art. 5

(Nomina del magistrato coordinatore)

1. Tra i magistrati di sorveglianza è individuato un magistrato Coordinatore, previo apposito interpello.

2. Il Coordinatore svolge attività di supporto al Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni che per delineare il modulo organizzativo e valutarne i risultati; svolge autonomamente tutte le attività richieste, relazionandosi direttamente con i magistrati affidatari e con il Presidente del Tribunale.

3. Lo svolgimento dell'attività di coordinatore non comporta alcun esonero -totale o parziale- dall'attività giurisdizionale.

Art. 6

(Contenuti dello stage presso il Tribunale)

1. Lo stagista, collaborando con il magistrato affidatario, può svolgere le seguenti attività:

- a) conoscenza del funzionamento delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza;
- b) esame e studio dei fascicoli, di competenza del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, da individuarsi d'accordo con il magistrato affidatario e con il Presidente;
- c) partecipazione -unitamente al magistrato affidatario- a visite presso Istituti penitenziari e assistenza all'ascolto delle persone ivi detenute;
- d) partecipazione alle udienze monocratiche del magistrato affidatario, nonché alle relative camere di consiglio;
- e) partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza, tranne quelle che il Presidente del Collegio ritiene di riservare soltanto ai componenti del collegio giudicante;
- f) ricerca e studio di dottrina e giurisprudenza in materia di sorveglianza;
- g) riordino e sistemazione dei fascicoli relativi a procedimenti definiti.

~~2. Dette attività possono essere svolte da uno stagista unitamente ad altro stagista, qualora presso il magistrato affidatario due stagisti stiano contemporaneamente svolgendo il periodo di formazione; in tale evenienza il magistrato affidatario deve coordinarne le attività e può assegnare loro compiti differenziati.~~

3. Lo svolgimento di tutte o parte delle suddette attività può essere liberamente assegnato dal magistrato affidatario in considerazione anche delle capacità manifestate dallo stagista e delle diverse fasi, in cui lo stage stesso si articola e si sviluppa.

Art. 7

(Obblighi dello stagista)

1. Lo stagista è tenuto a svolgere l'attività di formazione con impegno e ad osservare i seguenti obblighi:

- a) seguire le indicazioni del tutore, del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento ai medesimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o formativo;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo in relazione a notizie, informazioni e dati, di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- d) rispettare le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dello stage e, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna -al termine dello stage- della relazione finale sull'attività svolta;
- e) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario.

2. Lo stagista non può studiare fascicoli e/o seguire udienze relativi a procedimenti, rispetto ai quali versa in conflitto di interesse per conto proprio o di terzi.

3. Qualora lo stagista nell'ambito delle attività formative pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti -salvo quello di esserne riconosciuto autore- sono di esclusiva titolarità del Tribunale.

Art. 8

(Modalità e durata dell'attività formativa)

1. Lo stage ex art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (cd. 'legge Treu') comporta un impegno orario determinato dall'Università.

2. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non dà luogo al sorgere di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

3. Il Presidente del Tribunale o un suo delegato, all'inizio dello stage, si impegna a fornire agli stagisti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività del Tribunale, anche in base al documento programmatico sulla sicurezza elaborato; inoltre, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti degli stagisti, a tutti gli adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 626/1994 e succ. mod. nei confronti dei lavoratori.

Art. 9

(Interruzione dell'attività formativa)

1. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale -anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato collaboratore- per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai

possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 10

(Valutazione del periodo di formazione professionale)

1. Lo stagista, alla fine del periodo di formazione, redige una relazione sull'attività svolta; alla relazione dello stagista fa seguito la relazione del magistrato affidatario, la quale è trasmessa al Presidente del Tribunale ed al Rettore dell'Università; copia conforme della relazione del magistrato affidatario viene consegnata allo stagista.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. L'Università provvedere alla copertura assicurativa dei propri iscritti, ammessi al tirocinio, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile; in caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

2. L'Università si impegna a far pervenire copia della Convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 12

(Durata della convenzione)

1. La Convenzione ha durata di tre anni -a far data dalla positiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura- e si intende rinnovata per uguale durata, qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Tutti gli atti relativi all'esecuzione della convenzione sono assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Rettore dell'Università.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali delle persone coinvolte nell'attività di stage in ottemperanza a quanto stabilito dal d. lgs. n. 196/2003.

Art. 14


(Esecutività della Convenzione)

1. L'esecutività della Convenzione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso ed alla positiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 15

(Imposta di bollo e registrazione)

1. La Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso; le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte richiedente.



Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Campobasso, li 01 marzo 2017

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
dott. Giuseppe MASTROPASQUA

IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI CAMPOBASSO

dott. Giuseppe MASTROPASQUA

Il Delegato del Rettore dell'Università degli Studi del Molise

prof. Giovanni MADDALENA

